



COMUNE DI SANT'ARCAANGELO
(Provincia di Potenza)

REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DEI PARCHI PUBBLICI
PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE

Approvato con deliberazione di C.C. n. 66 del 28/11/2017

Sommario

TITOLO I	2
DISPOSIZIONI GENERALI	2
Art. 1	2
PRINCIPI GENERALI ED AMBITO DI APPLICAZIONE	2
TITOLO II	2
PARCHI PUBBLICI	2
Art. 2	2
PARCHI PUBBLICI PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE	2
TITOLO III –	3
NORME GENERALI DI COMPORTAMENTO	3
Art. 3	3
UTILIZZO DELLE STRUTTURE.....	3
Art. 4	3
COMPORTAMENTI VIETATI NEI PARCHI E AREE VERDI	3
Art. 5	3
ATTIVITÀ CONSENTITE NEI PARCHI E GIARDINI PUBBLICI	3
TITOLO IV.....	4
DISPOSIZIONI FINALI	4
Art. 6.....	4
MANUTENZIONE	4
Art. 7	4
VIGILANZA	4
Art. 8	4
ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI E APPLICAZIONE DELLE SANZIONI.....	4
Art. 9.....	4
ENTRATA IN VIGORE	4
Art. 10.....	4
ABROGAZIONI	4

TITOLO I

"DISPOSIZIONI GENERALI"

Art. 1

PRINCIPI GENERALI ED AMBITO DI APPLICAZIONE

- 1) Il presente Regolamento disciplina la corretta fruizione dei parchi pubblici presenti sul territorio comunale ed il regolare uso delle attrezzature ivi contenute, con particolare riguardo alla salvaguardia della salute, della sicurezza e dell'incolumità dei minori utilizzatori.

TITOLO II

PARCHI PUBBLICI

Art. 2

PARCHI PUBBLICI PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE

- 1) I parchi pubblici siti nel territorio del Comune di Sant’Arcangelo, soggetti alle disposizioni contenute nel presente Regolamento sono:
 - Parco giochi Piazza C. Levi;
 - Villetta Via Schifini.

TITOLO III - NORME GENERALI DI COMPORTAMENTO

Art. 3

UTILIZZO DELLE STRUTTURE

- 1) E' fatto obbligo agli utilizzatori dei parchi pubblici di mantenere una condotta rispettosa delle altre persone, della vegetazione e delle strutture presenti nonché delle attrezzature installate;
- 2) Le attrezzature per il gioco dei bambini possono essere liberamente utilizzate, usando cura ed attenzione, solo dai bambini di età riportata sui giochi stessi e comunque non superiore ad anni 12;
- 3) Il libero uso da parte dei minori dei giochi e delle attrezzature è posto sotto la sorveglianza e la esclusiva responsabilità delle persone che li hanno in custodia, declinando l'Amministrazione Comunale ogni responsabilità conseguente all'uso improprio degli stessi, con particolare riguardo alle attrezzature riservate a persone disabili;
- 4) Ove non diversamente stabilito da apposita cartellonistica apposta all'ingresso, i parchi sono da intendersi aperti al pubblico tutti i giorni dalle ore 8,00 alle ore 19,00, nel periodo compreso tra il 1° ottobre ed il 1° aprile e dalle ore 8,00 alle ore 23,00, nel periodo compreso tra il 1° maggio ed il 30 settembre.

Art. 4

COMPORAMENTI VIETATI NEI PARCHI E AREE VERDI

- 1) Ferme restando disposizioni specifiche regolamentanti i singoli parchi insistenti nel territorio urbano, da emanarsi con appositi provvedimenti comunali, nei parchi e giardini pubblici è fatto divieto:
 - a) di danneggiare la vegetazione e di asportare erba, fiori o frutti;
 - b) di circolare con veicoli su aiuole, siti erbosi ed altre aree non destinate alla circolazione;
 - c) di calpestare le aiuole, di coricarsi o bivaccare sulle stesse;
 - d) di coricarsi sulle panchine e altri manufatti di arredo utilizzandoli come giacigli;
 - e) di utilizzare in qualsiasi modo o per qualsivoglia ragione attrezzature e impianti destinati al gioco dei bambini quando si sia superato il limite di età stabilito per l'uso degli stessi reso conoscibile con appositi cartelli agli ingressi dei parchi;
 - f) di molestare la fauna esistente;
 - g) di provocare danni a strutture e infrastrutture di qualsiasi tipo esistenti;
- 2) I divieti di cui ai punti a), b) e c) del precedente comma si applicano anche nel caso di verde pubblico insistente su aiuole spartitraffico, rotatorie, salvagente e simili;
- 3) Nelle aree ove sono presenti attrezzature, giostre o attrazioni per bambini, è vietato:
 - l'accesso a tutti gli animali, ivi compresi i cani, anche se condotti dal proprietario con guinzaglio e museruola;
 - fumare;
 - bivaccare e campeggiare;
 - gettare rifiuti al di fuori degli appositi cestini;
 - utilizzare fiamme e/o accendere fuochi;
 - giocare a pallone;
 - soddisfare bisogni fisiologici;
 - produrre suoni, rumori e schiamazzi tali da arrecare disturbo alle vicine abitazioni;
 - lanciare sassi e oggetti;
 - arrampicarsi su alberi e recinzioni;
 - utilizzare un linguaggio volgare ed offensivo.

Art.5

ATTIVITÀ' CONSENTITE NEI PARCHI E GIARDINI PUBBLICI

- 1) L'ente locale si riserva di utilizzare in via prioritaria, i parchi e i giardini pubblici, oggetto del presente regolamento, per proprie iniziative, attività, eventi e manifestazioni.

- 2) L'uso da parte di soggetti diversi dall'Ente locale sarà possibile solamente se preventivamente autorizzato.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 6

MANUTENZIONE

- 1) La manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture disciplinate dal presente regolamento è demandata all'Amministrazione Comunale che vi provvede secondo la normativa vigente in materia.
- 2) L'Amministrazione Comunale provvede a propria cura e spese ad installarvi apposita segnaletica disciplinante obblighi, divieti e limitazioni disposti col presente regolamento.

Art. 7

VIGILANZA

- 1) Gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale vigilano sull'osservanza delle disposizioni del presente Regolamento e compiono i relativi accertamenti in conformità all'art. 13 della Legge n. 689/1981.

Art. 8

ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI E APPLICAZIONE DELLE SANZIONI

- 1) L'accertamento delle violazioni alle disposizioni del presente regolamento è demandato agli appartenenti al Corpo di Polizia Locale ed agli organi delle altre forze di Polizia territorialmente competenti.
- 2) Ogni accertata violazione delle disposizioni regolamentari comporta l'obbligo di cessare immediatamente il fatto illecito.
- 3) Se la violazione ha recato danni al Comune il Sindaco può ordinare al trasgressore e alla persona civilmente obbligata o solidalmente responsabile il ripristino dello stato dei luoghi o la eliminazione delle conseguenze dannose entro congruo termine.
- 4) In caso di inadempimento, il Sindaco potrà far eseguire gli occorrenti interventi di ufficio avvalendosi di personale comunale o ditta all'uopo individuata addebitando le spese agli interessati.
- 5) Le trasgressioni alle norme del presente Regolamento, ove non costituenti reato, sono violazioni amministrative e sanzionate con una somma compresa tra € 50,00 e € 1.000,00, da irrogare ai sensi di quanto disposto dalla Legge n. 689/1981. A tal uopo, l'autorità competente, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dagli artt. 17 e 18 della citata Legge, è il Responsabile dell'Area Vigilanza, commercio e polizia amministrativa del Comune di Sant'Arcangelo.

Art. 9

ENTRATA IN VIGORE

- 1) Il presente regolamento entra in vigore dopo l'approvazione e la pubblicazione, secondo quanto previsto dallo Statuto Comunale.

Art. 10

ABROGAZIONI

- 1) Dall'entrata in vigore della deliberazione abrogata di approvazione del presente Regolamento è abrogata ogni altra disposizione regolamentare incompatibile con l'oggetto della presente regolamentazione.